Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2233

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALLEGNI, CALIENDO, DAL MAS, VITALI e MODENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di proprietà sulla casa

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Da diverso tempo stampa e televisioni stanno meritoriamente dando risalto ad un fenomeno illegale incredibilmente radicato nel nostro Paese, a lungo considerato bagatellare.

Si tratta delle occupazioni abusive di immobili destinati ad abitazione, cioè di veri e propri « furti », se non « rapine », di unità immobiliari, a discapito del diritto di proprietà garantito a chiunque dalla Costituzione, di cui sovente si rendono responsabili non già soggetti bisognosi, ma vere e proprie consorterie criminali.

Se è innegabile che spetta allo Stato risolvere il problema dell'emergenza abitativa, ove realmente esistente, non è men vero che tale questione non può far carico ai singoli proprietari, spesso costretti ad assistere inermi alla distruzione delle loro unità abitative.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, mira ad introdurre una specifica aggravante nel testo del vetusto articolo 633 del codice penale – rivelatosi incapace di garantire i diritti dei proprietari – nell'ipotesi in cui l'invasione o l'occupazione abbiano avuto ad oggetto unità immobiliari con destinazione anche solo parzialmente abitativa, allineando le pene previste a quelle del furto e della rapina, trattandosi di fatti con disvalore sociale non dissimile.

L'articolo 2, al pari di quanto già previsto per alcune categorie di circostanze aggravanti speciali (si veda, ad esempio, l'articolo 590-*quater* del codice penale, relativo alle ipotesi di omicidio e lesioni stradali), ne vieta il cosiddetto bilanciamento, salvo il ricorrere della diminuente della minore età (articolo 98, primo comma, del codice penale) o dell'attenuante della minima partecipazione al fatto commesso in concorso (articolo 114 del codice penale).

L'articolo 3 mira a scongiurare quella che è sempre parsa una contraddizione in termini, per la quale la vittima di « invasione » o « occupazione » dovrebbe persino mantenere allacciate le utenze per non incorrere – secondo la giurisprudenza – in uno dei reati di ragion fattasi; è chiaro peraltro che nel caso di atti di violenza sulle cose o sulle persone il soggetto resta responsabile per i reati diversi (come il danneggiamento o le lesioni), e pertanto la norma non introduce alcun diritto di autotutela eccedente una reazione proporzionata e anche scontata, quale quella di evitare l'aggravamento del danno già subito.

L'articolo 4 modifica la norma del codice di procedura penale prevista per l'arresto obbligatorio in flagranza, introducendo anche il delitto (aggravato) di nuovo conio: è innegabile, al riguardo, che la misura precautelare è l'unico rimedio idoneo a far cessare la condotta illecita.

All'effettività delle nuove disposizioni rispetto a condotte pregresse (il reato di cui all'articolo 633 del codice penale è considerato istantaneo, perfezionandosi all'atto dell'invasione od occupazione) è dedicato l'articolo 5, che introduce un nuovo reato omissivo permanente e procedibile d'ufficio, il cui fatto tipico è costituito dall'omesso adempimento, nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, del-

l'obbligo di rilascio dell'immobile abusivamente invaso od occupato. Tale soluzione consentirà di affrontare e risolvere le occupazioni « in corso », non trattandosi di applicare retroattivamente la disposizione di cui all'articolo 633, terzo comma, del codice penale, ma di punire il colpevole ad un diverso titolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , fuori dai casi previsti dal terzo comma, »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da quattro a otto anni, e si procede d'ufficio, quando sia oggetto di invasione od occupazione un immobile con destinazione anche solo in parte abitativa ».

Art. 2.

(Computo delle circostanze)

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 633-*bis*. – *(Computo delle circostanze)* – Quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 633, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. L'eventuale ricorrenza delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 98 e 114 opera sulla quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante ».

Art. 3.

(Causa di non punibilità)

1. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 393-*ter*. – *(Ulteriore causa di non punibilità)* – Non si applicano le disposizioni degli articoli 392 e 393 qualora il fatto sia stato commesso nei confronti degli autori di uno dei delitti previsti dall'articolo 633 ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies* è aggiunta la seguente:

« *m-sexies)* delitto di invasione od occupazione di immobile con destinazione abitativa, previsto dall'articolo 633, terzo comma, del codice penale ».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie in caso di omesso rilascio di immobili occupati)

1. Chiunque, avendo invaso od occupato gli immobili di cui al terzo comma dell'articolo 633 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non provvede al loro rilascio nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è punito con le pene ivi previste, ridotte di un terzo.

2. In deroga all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque sia colto in flagranza del delitto previsto dal comma 1.

€ 1,00